



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segreteria Territoriale CASERTA

Via Cesare Battisti, 69 – 81100 – Caserta – Tel/Fax 0823 441742
caserta@uilpa.it – caserta.uilpa@pec.it

Caserta, 25.03.2020

OGGETTO: Emergenza coronavirus – Disposizioni organizzative – Rilievi.-

Al Direttore Casa di Reclusione

CARINOLA (CE)

E, per conoscenza:

Al Provveditorato Regionale della Campania
dell'Amministrazione Penitenziaria

NAPOLI

Alla Segreteria Nazionale UIL PA

R O M A

Alla Segreteria Regionale UIL PA

NAPOLI

Alla CST UIL

CASERTA

Al Coordinamento Nazionale UIL PA Giustizia

R O M A

Al Coordinatore Provinciale UIL PA Giustizia

S E D E

Nell'ambito del monitoraggio sui provvedimenti organizzativi adottati dagli uffici pubblici della provincia di Caserta in attuazione della normativa emergenziale finora emanata, questa Segreteria Territoriale ha rilevato che codesta Casa di Reclusione non sta ottemperando in pieno alla previsione di far svolgere al personale dipendente la prestazione lavorativa in modalità "agile", che risulta essere stata introdotta soltanto dallo scorso lunedì 23.03.2020 ma disponendo comunque la presenza del personale per due giorni a settimana e, nel contempo, la fruizione delle ferie pregresse durante lo svolgimento dell'attività in modalità "agile" (sic!).

Poiché sembra che nelle disposizioni organizzative emanate dalla S.V. alberghi – ci si perdoni – una certa confusione oltre che una palese, anomala applicazione della normativa emergenziale relativa alle Pubbliche Amministrazioni, appare opportuno, preliminarmente, rammentare che l'art. 2, comma 6, del d.P.C.M. del 11.03.2020 ha disposto che le pubbliche amministrazioni «assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile» e la circolare n. 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica, in merito, ha precisato che «la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile» per cui le pubbliche amministrazioni devono limitare «la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento» delle «attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili» per le quali, in ogni caso, dovranno adottare «forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio».

Inoltre, l'art. 87, comma 3, del decreto legge 17.03.2020, n. 18, ha disposto che «Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»

Infine, nella circolare esplicativa n_dg.GDAP.20/03/2020.0094745.U di commento al d.l. 17.03.2020, n. 18, in relazione all'art. 87 del predetto decreto che ribadisce ancora una volta come «*il lavoro agile costituisca modalità ordinaria [s.n.] della prestazione lavorativa*», la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha richiamato l'attenzione sulla necessità di «*ridurre al massimo la presenza del personale nello svolgimento delle attività amministrativa (...) assicurando esclusivamente le attività indifferibili – vale a dire che non possono essere ritardate – che richiedono la presenza fisica sul luogo di lavoro*» e di istituire «*presidi d'urgenza*» la cui funzionalità in ogni caso deve essere assicurata nel rispetto del «*principio di rotazione del personale*».

Ad abundantiam, il suddetto Dipartimento A.P. ha tenuto a precisare che l'organizzazione dell'attività lavorativa in modalità “*agile*” semplificata non può trovare alcun limite giustificativo nella mancanza di «*strumentazione informatica*» e dei «*collegamenti in remoto*», che pertanto essa non può costituire una causa «*ostativa all'accesso*» alla predetta modalità, e che al fine di limitare la presenza dei lavoratori negli uffici si può fare ricorso «*sussidiariamente e con modalità frazionata, incluso il lavoro agile*», a tutti gli istituti delle assenze previsti dalla normativa emergenziale per le Pubbliche Amministrazione (ferie pregresse, permessi ex art. 104, congedi parentali, esenzioni giustificate dal servizio).

In sintesi, nell'attuale periodo emergenziale le Pubbliche Amministrazioni devono far svolgere al personale l'attività lavorativa in modalità esclusivamente “*agile*” presidiando gli uffici con un «*contingente minimo di personale*» (s.n.), ovvero, in alternativa, consentire al personale di fruire delle ferie residue e degli altri istituti cui ha diritto (permessi ex Legge 104, congedi parentali, etc...), ovvero, in caso di motivata impossibilità o in mancanza, esentare il personale dal servizio, al fine di evitare in qualsiasi modo (questa la *ratio* dell'attuale normativa !!!) ai dipendenti pubblici di spostarsi dal proprio domicilio e dal proprio comune di residenza (si vedano, al riguardo, le più stringenti limitazioni introdotte dal d.P.C.M. del 22.03.2020) e, dunque, di consentirgli di partecipare attivamente all'azione di contenimento della diffusione dell'infezione da coronavirus posta in essere dell'autorità governativa, anche a tutela della loro salute, che costituisce un bene primario costituzionalmente garantito, la cui salvaguardia d'altronde costituisce un obbligo che anche il “datore di lavoro pubblico” deve assolvere nella sua qualità di “responsabile della salute e sicurezza del personale sui luoghi di lavoro”.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che le attività della maggior parte delle pubbliche amministrazioni sono state sospese e che codesto Istituto non svolge attività amministrative «*strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza*» (protezione civile, soccorso pubblico, ordine e sicurezza) né attività amministrative definibili come “*indifferibili*” (tali sono, per quanto consta, quelle relative alla custodia dei detenuti e alla distribuzione dei pasti), si invita la S.V. a rivedere i provvedimenti organizzativi adottati riducendo drasticamente la presenza del personale amministrativo che, si ribadisce, deve svolgere ordinariamente la prestazione lavorativa in modalità “*agile*”, semmai alternandola con la fruizione di altri istituti contrattuali, ed istituendo, nel contempo, un unico presidio interno composto da un numero minimo di unità di personale amministrativo da impiegare secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla circolare esplicativa del D.A.P.-

Confidando nella sensibilità per la difficile situazione che l'Italia sta attraversando e per la necessità di mettere in campo un comune sforzo di responsabilità per arginare e bloccare la diffusione dell'epidemia in atto, colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Iavarone Carlo
Iavarone Carlo